



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

Roma, 22 luglio 2026

Alla C.A.

del Ministro dell'Università e della Ricerca

On. Ministro Anna Maria Bernini

del Capo di Gabinetto

Prof. Massimo Rubechi

gabinetto@pec.mur.gov.it

del Segretario Generale

del Ministero dell'Università e della Ricerca

Prof. Marco Mancini

segretariatogenerale@pec.mur.gov.it

della Presidente della CRUI

Prof.ssa Laura Ramaciotti

[.crui@pec.it](mailto:crui@pec.it)

del Presidente del CUN

Prof. Paolo Vincenzo Pedone

DGDSU.UfficioI@mur.gov.it

e,p.c.

al Direttore generale Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)

Dott. Gianluca Cerracchio

dgdidattica@pec.mur.gov.it

al Direttore generale della Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria

Prof. Massimo Miscusi

dqpostlaurea@pec.mur.gov.it

LORO SEDI

Oggetto: Estensione della contemporanea iscrizione a una scuola di specializzazione medica e a un corso di laurea - richiesta di modifica del D.M. 29 luglio 2022, n. 930



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

Adunanza del 22 luglio 2026

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

VISTA la legge 12 aprile 2022, n. 33, recante «Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore», e in particolare l'articolo 1, comma 3, ai sensi del quale «è altresì consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, *ad eccezione dei corsi di specializzazione medica*, nonché l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica»;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 29 luglio 2022, n. 930, attuativo della predetta legge, e in particolare: l'articolo 2, comma 2, che consente la contemporanea iscrizione a un corso di dottorato di ricerca e a una scuola di specializzazione medica; l'articolo 2, comma 3, che ha esteso la contemporanea iscrizione a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione non medica, fattispecie non espressamente disciplinata dalla legge; l'articolo 3, che, per i corsi a frequenza obbligatoria, consente l'iscrizione a un secondo corso di studi privo di obblighi di frequenza;

VISTE le FAQ ministeriali del 10 ottobre 2022 in merito all'applicazione della legge n. 33/2022 e del D.M. n. 930/2022, che confermano (FAQ n. 1) l'incompatibilità tra l'iscrizione a una scuola di specializzazione medica e l'iscrizione a un corso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico, e che chiariscono (FAQ n. 6) come il decreto attuativo abbia già ampliato in via amministrativa le combinazioni consentite rispetto al dettato letterale della legge;

PREMESSO CHE nel quadro vigente la contemporanea iscrizione a una scuola di specializzazione non medica e a un corso di laurea o di laurea magistrale è già consentita, mentre la medesima possibilità resta preclusa agli iscritti alle scuole di specializzazione medica, per i quali la doppia iscrizione è ammessa esclusivamente con un corso di dottorato di ricerca o di master;

CONSIDERATO CHE la ratio della legge n. 33/2022, come ribadito dallo stesso Ministero, è quella di agevolare e non di comprimere i percorsi formativi paralleli, valorizzando la multidisciplinarietà dei saperi e l'arricchimento del profilo culturale e professionale degli studenti, in attuazione degli articoli 33 e 34 della Costituzione;

CONSIDERATO CHE l'articolo 3 del D.M. n. 930/2022 già appresta la garanzia necessaria a tutela dei percorsi a frequenza obbligatoria, quali le scuole di specializzazione medica, consentendo l'iscrizione al solo secondo corso privo di obblighi di frequenza: la medesima garanzia oggi ritenuta



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

sufficiente per la combinazione con master e dottorato risulterebbe parimenti idonea per la combinazione con un corso di laurea;

CONSIDERATO CHE l'estensione richiesta è di semplice e immediata attuazione, potendo intervenire con una modifica puntuale dell'articolo 2 del D.M. n. 930/2022, secondo il medesimo schema già seguito dal comma 3 del citato articolo, senza oneri per la finanza pubblica e senza incidere sull'ordinamento delle scuole di specializzazione;

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

CHIEDE

1. di modificare il decreto ministeriale 29 luglio 2022, n. 930, introducendo all'articolo 2 la possibilità di contemporanea iscrizione a una scuola di specializzazione medica e a un corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto in materia di obblighi di frequenza;
2. ove ritenuto necessario, di promuovere nelle sedi competenti una modifica dell'articolo 1, comma 3, della legge 12 aprile 2022, n. 33, volta a sopprimere le parole «ad eccezione dei corsi di specializzazione medica»
3. di aggiornare conseguentemente le FAQ ministeriali e di fornire agli Atenei tempestive indicazioni operative per l'applicazione uniforme della nuova disciplina.

IL PRESIDENTE

Lorenzo Bani